PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA

Indice:

Art. 1 Avvocatura Provinciale

Art. 2 Compiti

Art. 3 Struttura e dotazioni

Art. 4 Incarichi ad Avvocati del libero foro

Art. 5 Liquidazione dei compensi

Art. 6 Collaborazione con altri uffici dell'Ente

Art. 7 Domiciliazione

Art. 8 Accesso agli atti

Art. 9 Rinvio

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

ART. 1
AVVOCATURA PROVINCIALE

1. E' istituita l'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia, la cui attività e le cui attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.

2. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente Regolamento, la dotazione organica, lo stato giuridico e amministrativo e la retribuzione del personale sono disciplinati da appositi atti.

3. Gli Avvocati addetti all'Avvocatura Provinciale esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia e nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; sono altresì tenuti a rispettare il Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense in quanto compatibile con le disposizioni in materia di impiego presso le pubbliche amministrazioni.

ART. 2
COMPITI

1. Spetta all'Avvocatura Provinciale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia sia nelle cause attive che passive, giudiziali e stragiudiziali e presso collegi arbitrali.

2. All'Avvocatura Provinciale sono affidati tutti i compiti disciplinati dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali.

3. L'Avvocatura Provinciale svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e agli uffici dell'ente.

4. I pareri scritti sono forniti a richiesta del Segretario Generale o dei Dirigenti; i pareri scritti sono resi ordinariamente nel termine di trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi termini più brevi, per particolari e motivate ragioni d'urgenza, o termini più lunghi, per il caso di particolare complessità della materia.

5. L'Avvocatura Provinciale esprime altresì il proprio parere in ordine alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

6. Previe intese con i comuni del territorio provinciale, l'Avvocatura collabora con gli stessi su temi che interessano anche la Provincia.

ART. 3
STRUTTURA E DOTAZIONI

1. All'Avvocatura Provinciale sono assegnati esclusivamente i dipendenti della Provincia abilitati allo svolgimento della professione di Avvocato e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo Avvocati di Reggio Emilia; gli oneri per l'iscrizione all'elenco speciale e per il rinnovo della stessa sono a carico della Provincia.

2. All'Avvocatura Provinciale è altresì assegnato personale amministrativo in misura adeguata allo svolgimento delle attività di supporto.

3. All'Avvocato responsabile della struttura:
   - impartisce direttive circa la trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
   - assegna a sé o agli altri avvocati gli affari contenziosi e consultivi, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni di maggiore rilievo; l'assegnazione degli affari avviene tenendo conto dei carichi di lavoro, della parità di trattamento e della specializzazione professionale, utilizzando di norma sistemi informatici e criteri di rotazione e di automaticità;
   - avoca a sé, con provvedimento motivato, gli affari già assegnati ad altri avvocati;
   - riferisce periodicamente agli organi di vertice dell'Ente circa l'andamento dell'attività svolta;
   - sottoscrive - congiuntamente all'avvocato che ha trattato la questione - tutti gli atti defensionali ed i pareri resi dall'Avvocatura Provinciale.

4. Tutti gli Avvocati addetti alla struttura sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità professionale, con oneri a carico della Provincia.

5. L'orario di lavoro degli Avvocati addetti alla struttura deve garantire la necessaria flessibilità, richiesta dalla specificità delle mansioni svolte e dalla necessità di presenziare alle attività di udienza.

6. All'Avvocatura Provinciale sono assegnate adeguate risorse economiche, al fine di assicurare l'aggiornamento professionale degli Avvocati.

ART. 4
INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

1. Nelle seguenti ipotesi, acquisito il parere motivato dell'Avvocatura Provinciale, può essere attribuito incarico ad un libero professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente, anche congiuntamente ad un avvocato interno, ovvero per lo svolgimento di attività di consulenza stragiudiziale:
   a) in caso di eccessivo carico di lavoro per l'Avvocatura Provinciale;
   b) in caso di particolare complessità della questione controversa;
   c) nel caso occorrano particolari qualifiche professionali per difendere la Provincia presso le magistrature superiori;
   d) in casi in cui sia inopportuno avvalersi dell'Avvocatura Provinciale o in caso di incompatibilità;

e) nei casi che necessitano di particolari specializzazioni non presente all'interno dell'Avvocatura Provinciale;
f) per cause radicate presso autorità giudiziarie con sede al di fuori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna.

ART. 5
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. All'Avvocatura Provinciale spettano i compensi di natura professionale a seguito di sentenza favorevole all'ente.

2. I compensi spettano nei limiti delle somme liquidate dall'Autorità Giudiziaria ed effettivamente recuperate dalla controparte, per tutte le attività svolte nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria o speciale, ivi compresi i collegi arbitrali, e sono liquidati almeno una volta all'anno.

3. La ripartizione dei compensi tra gli avvocati viene effettuata - tenuto conto del rendimento individuale - secondo il seguente criterio:
   - il 40% all'Avvocato responsabile della struttura;
   - il 60% agli avvocati che hanno seguito l'affare, in parti uguali tra loro.

4. La verifica del rendimento individuale tiene conto dei seguenti elementi:
   - puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possono derivare effetti pregiudizievoli per l'ente;
   - puntuale svolgimento dell'attività consultiva, in relazione alle esigenze del caso;
   - cura dell'attività di udienza;
   - rispetto delle direttive impartite dal coordinatore della struttura.

5. Nel caso emergano elementi negativi di valutazione, il Segretario generale chiede al dipendente i chiarimenti del caso, che devono essere forniti nei dieci giorni successivi. Nel caso i chiarimenti non siano soddisfacenti, si procede alla riduzione del compenso spettante in misura proporzionale alla rilevanza della rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze, in misura compresa tra il 10% e il 50%. In casi di particolare gravità si procede alla esclusione totale del compenso.

6. La correlazione tra i compensi professionali di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui all'art. 37 del CCNL del 23.12.99 della dirigenza e all'art 27 del CCNL 14.9.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali è stabilita in sede di contrattazioni decentrate integrative.

ART. 6
COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI DELL'ENTE

1. Gli uffici dell'ente forniscono all'Avvocatura Provinciale, nei tempi definiti dalla stessa in base all'andamento della causa o della vertenza, tutti i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2. Gli uffici dell'ente sono altresì tenuti a fornire, a richiesta dell'Avvocatura Provinciale, i supporti tecnici e professionali che si rendono necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 7
DOMICILIAZIONE

1. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con altri enti locali per la reciproca domiciliazione in caso di cause presso autorità giudiziarie con sede ubicata al di fuori del Circondario del Tribunale ove l'ente ha la sua sede legale.

ART. 8
ACCESSO AGLI ATTI

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
   - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
   - atti defensionali e consulenze tecniche relative a liti in corso;
   - corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.

3. Nei casi di consulenza non correlata ad una lite, potenziale o in atto, l'accesso ai relativi documenti può essere differito fino all'adozione dei provvedimenti amministrativi cui la consulenza stessa è preordinata.

ART. 9
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, all'Avvocatura Provinciale si applicano le disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e sull'ordinamento della professione di avvocato, nelle parti compatibili con l'ordinamento degli enti locali.